

Decreto Cura Italia - Al via il credito d'imposta per botteghe e negozi

Descrizione

l'articolo è stato aggiornato il 7 aprile 2020. L'aggiornamento è [consultabile qui](#).

News 10

[Qui un aggiornamento al 04/08/2020](#)

Gli esercenti attività d'impresa che hanno stipulato un **contratto di locazione per negozi e botteghe** censiti catastalmente alla **categoria catastale C/1** possono godere di un **credito d'imposta** nella misura **del 60% dell'ammontare del canone di locazione**, relativo al mese di marzo, a valere per l'anno 2020, come da art. 65 del DL18/2020, c.d. "Cura Italia".

Categorie catastali dell'immobile ed estremi del contratto di locazione

Per poter beneficiare del credito d'imposta il **contratto di locazione deve essere** in corso di validità fino almeno al mese di marzo, anche frazione di mese, quindi **non scaduto e non risolto**, e nulla si cita in merito alle obbligazioni verso il locatore, quindi anche se il canone non risulta pagato si accede comunque al bonus.

Qualsiasi altro fabbricato, utilizzato come negozio, ma censito catastalmente in modo diverso dalla categoria C/1 non può beneficiare del bonus.

Il dubbio invece permane per quei contratti di locazione in cui sono locate sia categorie catastali C/1 che C/2. Qui, molto probabilmente, si tratterà di individuare in base ai mq l'importo della locazione ed individuare il credito d'imposta solo sulla categoria catastale C/1.

Quando e come utilizzare il credito

Il credito può essere utilizzato, a partire dal 25 marzo 2020, esclusivamente in compensazione mediante modello F24, ([art. 17 D.Lgs. 241/97](#)) da presentare utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle entrate.

Con la Risoluzione nr. 13/E del 20 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate ha approvato e definito che il **codice tributo** da indicare nel modello F24 per l'utilizzo del credito d'imposta è il seguente:

6914 denominato "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi art. 65 DL 18/2020".

Non usufruiscono del credito queste attività essenziali

Purtroppo **non possono godere di questo bonus le attività** identificate come **essenziali** (Allegati 1 e 2 DPCM 11 marzo 2020), per le quali non è stata sospesa l'attività. Nello specifico:

Commercio al dettaglio:

in ipermercati
 in supermercati
 in discount di alimentari
 in minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
 di prodotti surgelati
 in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica
 consumo audio e video, elettrodomestici
 di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
 di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
 di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
 di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
 di articoli igienico-sanitari
 di articoli per illuminazione
 di giornali, riviste e periodici Farmacie
 in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
 di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
 di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per igiene personale
 di piccoli animali domestici
 di materiale per ottica e fotografia
 di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
 di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
 di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
 di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
 di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
 effettuato per mezzo di distributori automatici

Servizi per la persona:

lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
 attività delle lavanderie industriali
 altre lavanderie, tintorie
 servizi di pompe funebri e attività connesse

Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail,
[iscriviti alla newsletter Agorã pro.](#)

Categoria

Imprese e Società